

N. R.G. 1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di SARA GIULIANI (P.I./ C.F. GLNSRA89C49G912H)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 4.1.2024 (e successiva integrazione del 12.1.2024), il debitore SARA GIULIANI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC Avv. sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente persona fisica.

3. Il ricorrente non svolge attività di impresa e l'impresa di cui era titolare è cessata il 19.1.2022 e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, dai modelli PF degli anni 2020-2021-2022, emerge che il reddito percepito dalla sig.ra Giuliani dall'esercizio dell'attività di impresa, al netto delle imposte nette, era pari per il 2019 ad € 0,00, per il 2020 ad € 0,00 e per il 2021 ad € 1.865,00; peraltro, sempre come emerge dalle dichiarazioni prodotte, vi sono debiti per contributi previdenziali di € 4.770,00 per il 2019, di € 2.883,00 per il 2020 e di € 3.851,00 per il 2021.



L'impresa della sig.ra Giuliani ha prodotto un utile, peraltro bassissimo, solo nel 2021, mentre nei due anni precedenti ha registrato enormi perdite. Più nello specifico, dal PF 2020 risulta una perdita di esercizio di € 153.261,00 per l'anno 2019 e dal PF 2021 risulta una perdita di esercizio di € 58.930,00 per l'anno 2020, mentre dal PF 2022 risulta un reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore di € 1.865,00 per l'anno 2021.

L'attività di impresa è stata cancellata dal registro delle imprese il 19.1.2022 e da allora la sig.ra Giuliani ha svolto solo attività lavorativa stagionale come operaio presso la società Zero Gradi s.r.l. di Portoferraio nei mesi da marzo a luglio 2023 compresi percependo un reddito netto di € 327,00 a marzo, € 984,00 ad aprile, € 1.007,00 a maggio, € 983,00 a giugno ed € 1.210,00 a luglio.

La ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa € 270.256,49 euro, svolge attività di lavoro dipendente, quale operaio stagionale.

La ricorrente non possiede beni immobili, non è proprietaria di beni mobili registrati (mentre in passato, visto che svolgeva attività di compravendita di auto e moto, era stata intestataria di numerosi motoveicoli e autoveicoli) ed il nucleo familiare è composto anche dal marito Mattera Gabriello e da due figli minori.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. avv. Gianluca Chillo.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.

b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).



8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **SARA GIULIANI, c.f. GLNSRA89C49G912H.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore l'avv. Gianluca Chillo, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);



- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 15/01/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

*Dott. Gianmarco Marinai*

